REGOLAMENTO D'ISTITUTO
DELL'I.S.I.S " R. DEL ROSSO – G. DA VERRAZZANO"

I.S.I.S. "DEL ROSSO - DA VERRAZZANO"
Prot. 0008660 del 19/09/2025
VII-1 (Uscita)

TITOLO I° (Convocazione organi collegiali)

Art. 1

1. La convocazione ordinaria degli organi deve essere disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
2. In caso di comprovata e effettiva necessità la convocazione può essere disposta tre giorni prima della data delle riunioni e in casi eccezionali anche 24 ore prima.
3. La convocazione avviene con circolare pubblicata all'albo della scuola. Tale circolare di norma è pubblicata nel sito web della scuola e per casi particolari ai destinatari via E- mail

4. In ogni caso l'avviso di convocazione viene affisso all'albo di ogni plesso della scuola per garantire la necessaria informazione sulla pubblicità delle sedute (art. 42 Decreto legislativo n° 297/1994).
5. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
6. Nei consigli di classe, nel consiglio d'Istituto e nella Giunta esecutiva gli orari di convocazione devono essere compatibili, **quando possibile,** con gli orari di lavoro dei consiglieri.
7. Non è ammesso deliberare su argomenti che non sono all'ordine del giorno se non sono d'accordo tutti i componenti che debbono essere presenti in misura pari a quelli assegnati né trattare argomenti fuori dall' ordine del giorno se non sono d'accordo tutti consiglieri presenti.

Art. 2

Gli organi collegiali devono operare in modo coordinato, secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto, il piano della attività predisposto dal collegio dei Docenti in relazione al piano di offerta formativa e nel rispetto delle scadenze di natura amministrativa e contabile.

Art. 3

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico secondo il piano delle attività predisposte dal collegio dei docenti o su propria iniziativa qualora ci siano delle esigenze particolari o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Art. 4

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e viene convocato dal Dirigente Scolastico secondo il piano della attività predisposta dal Collegio dei Docenti in relazione al Piano di offerta formativa quando il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Art. 5

La Giunta esecutiva ha un compito propositivo nei confronti del Consiglio di Istituto ed un compito applicativo in quanto ne cura le relative deliberazioni che non siano di competenza del Dirigente Scolastico o di altri uffici.
La Giunta viene convocata quando il Dirigente Scolastico, sentito il Dirigente dei Servizi generali Amministrativi o la maggioranza assoluta dei suoi componenti escluso il Dirigente scolastico ne ravvisino la necessità.
Essa deve essere comunque convocata per proporre il programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico così come previsto dalle norme vigenti

Art. 6

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 7 (CM 16 aprile 1975 n° 105)

1) Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
2) L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
3) Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.
4) È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
5) Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
6) In caso di parità di voti la votazione va ripetuta.
7) Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 8

1) Il consiglio di Istituto a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dalla legge è convocato dal presidente del consiglio stesso.
2) Alle sedute del Consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
3) Il Presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. (CM 16 aprile 1975 n^0 105)

4) Se la richiesta è inoltrata dal Dirigente Scolastico il presidente è tenuto a disporre la convocazione entro due giorni dalla richiesta
5) Nel caso che il CdI venga convocato senza aver preventivamente convocato la giunta esecutiva, i consiglieri possono comunque accedere a tutta la documentazione concernente l'ordine del giorno presso la segreteria.

Art. 9

1) Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare il collegio dei docenti entro 10 giorni dalla data della richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti (escluso il Dirigente scolastico).

2) Il Dirigente scolastico è tenuto a convocare il consiglio di classe, e la giunta esecutiva entro 10 giorni dalla data della richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti escluso il Dirigente scolastico.

1) Il presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a convocare tale organo collegiale entro 10 giorni dalla data della richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso il presidente).
4) Il presidente della Giunta Esecutiva è tenuto a convocare tale organo collegiale entro 10 giorni dalla data della richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso il presidente).
2) Le richieste di cui ai precedenti commi 1,2,3,4 devono essere presentate per iscritto al presidente dell'organo collegiale interessato.

Art. 10

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico a norma dell'art.1 comma 129 della legge 107/2015:

a. Per la definizione dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti
b. per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati
c. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo a norma di prova degli insegnanti
d. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 11 - Assemblee dei genitori *D.P.R.* 297 1994

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

5. Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione

di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea dovrà svolgersi fuori dell'orario delle lezioni.

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.
9. L'assemblea dei genitori va richiesta almeno sette giorni prima della sua effettuazione per permettere la convocazione della giunta esecutiva.
10. Il Dirigente Scolastico può concedere l'assemblea dei genitori anche senza sentire preventivamente la giunta esecutiva nel caso che la riunione della giunta non possa aver luogo per mancanza del numero legale.

TITOLO II° Regolamento adunanze

Art 12 (validità adunanze)

1) Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, esclusi il comitato per la valutazione del servizio insegnanti e le riunioni dei Consigli di Classe relative agli scrutini, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2) Per la validità delle adunanze del comitato di valutazione del servizio insegnanti relative alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo a norma di prova degli insegnanti è richiesta la presenza di tutti i componenti. Negli altri casi è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto
3) E' altresì richiesta la presenza di tutti i docenti nelle adunanze dei Consigli di Classe relative agli scrutini.
4) Esclusi il caso previsto nell'art. 2, i membri che dichiarino di astenersi dal voto sono computati nel numero necessario per la validità delle adunanze.
5) Il numero legale dei membri deve sussistere non solo al principio dell'adunanza, ma anche al momento della votazione, quando cioè la volontà del consesso si manifesta quindi i membri che escono dalla sala prima della votazione non possono essere computati fra gli astenuti.

Art 13 (esclusioni)

Nei Consigli di Classe riuniti per gli scrutini i Docenti non si possono astenere in tema di valutazione degli Allievi.

Art. 14

1) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
2) Se lo scrutinio non è segreto, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3) Nel numero dei votanti non sono da computare coloro che si astengano dalle votazioni.
4) Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, quelle non leggibili e quelle

nulle contribuiscono a determinare il numero dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero che raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

Art. 15

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano
2. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persona
3. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono per mezzo di una scheda compilata, come la votazione richiede, dal membro del consiglio.

Art 16

1. In ogni seduta di qualsiasi organo collegiale, con esclusione della Giunta esecutiva il cui segretario è il Dirigente Generale dei Servizi Amministrativi, il presidente nomina un Segretario che provvede a redigere il relativo verbale

2. Il verbale deve contenere il giorno, l'ora e il luogo in cui l'adunanza si è svolta; il nome e la qualifica di chi l'ha presieduta; le modalità della convocazione; il nome dei componenti e la constatazione della sussistenza del numero legale; gli argomenti trattati e, in riassunto, le discussioni che ne sono seguite; il numero dei voti, a favore o contro, ottenuti da ogni proposta, nonché il numero dei membri che si sono astenuti dalle votazioni

3. Ogni membro può chiedere che nel verbale si faccia menzione dei particolari motivi che lo hanno indotto a votare in un modo o in un altro (dichiarazione di voto)

4. Le frasi ingiuriose che nel corso della seduta fossero state eventualmente pronunziate dai membri del consiglio contro chicchessia non devono figurare nel verbale della seduta ma verranno comunque registrate separatamente per tutelare gli eventuali interessi legali dei consiglieri
5. L'andamento della seduta può essere registrato su un'apparecchiatura solo se tutti i consiglieri sono d'accordo

6. Il verbale deve essere, **di norma,** letto ed approvato nella **stessa** seduta del consiglio e firmato dal presidente e dal segretario. Se la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti è d'accordo, la lettura ed approvazione può essere rimandata alla seduta successiva.

7. Nei Consigli di classe riuniti per gli scrutini, il verbale deve essere redatto, letto ed approvato dal consiglio e firmato dal presidente e dal segretario nella stessa seduta alla quale il verbale si riferisce.

Art 17 (Pubblicità degli atti)

1) La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso
2) L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
3) I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta
4) La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Il Dirigente Scolastico pubblicherà sul sito istituzionale gli atti rilevanti che possono essere divulgati
5) Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

TITOLO III° (Vigilanza sugli alunni)

Art 18

1. I docenti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e assistere all'uscita degli alunni medesimi, come previsto dal contratto attualmente in vigore
2. La sorveglianza viene garantita dal personale docente o, eccezionalmente dai collaboratori scolastici
3. Il personale docente, eventualmente coadiuvato dai collaboratori scolastici deve altresì garantire la sorveglianza nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle aule speciali o alla palestra e viceversa.
4. I collaboratori scolastici devono controllare gli allievi quando escono dall' aula per andare al bagno o per altre necessità
5. In caso di temporaneo allontanamento del personale docente dalla classe, gli alunni sono affidati ad un collaboratore scolastico
6. Durante la ricreazione, la cui durata è di almeno dieci minuti, è, di norma, il docente uscente che deve restare in classe fino al termine della stessa
7. Durante il cambio dell'ora il docente uscente deve attendere il docente entrante; qualora ciò non sia possibile, uno dei docenti affiderà la classe ad un collaboratore scolastico prima di allontanarsi dall'aula

8. La vigilanza sugli allievi deve essere garantita per ogni tipo di attività scolastica e quindi essa va effettuata anche durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione e le attività sportive
9. In caso di sciopero del personale della scuola valgono le norme attualmente in vigore

e le norme richiamate dal contratto integrativo d'istituto in vigore

10. In caso di assemblea sindacale del personale della scuola valgono le norme del contratto in vigore e quelle richiamata dalla contrattazione integrativa d'istituto in vigore

11. I genitori degli alunni possono assicurare i propri figli contro gli infortuni che possono occorrere loro durante l'attività scolastica. Tale scelta può essere fatta anche dagli alunni maggiorenni o dal personale. La scelta della società assicurativa sarà fatta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di istituto
12. (somministrazione medicinali) Il personale della scuola non può somministrare medicinali di nessun tipo agli allievi tranne che in casi di particolare gravità e con l'autorizzazione di personale medico specializzato.

Art. 19 (regolamentazione entrate-uscite)

1. Il comportamento degli alunni deve essere improntato al massimo rispetto per tutto il personale scolastico, per le strutture e per i materiali didattici
2. Gli alunni entrano in classe nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; in caso di ritardo l'alunno o il genitore accompagnatore deve presentare la motivazione; nel caso in cui l'allievo non abbia con sé la giustificazione, verrà informata la famiglia per prendere i relativi provvedimenti.
3. Le entrate posticipate sono ammesse di norma, entro la fine della prima ora di lezione; in casi particolari la decisione verrà presa dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore
4. Il ritardo, l'uscita anticipata e le assenze vengono giustificate dal docente presente in classe; in casi particolari tale gestione passerà al dirigente scolastico o ad un suo collaboratore.
   4bis Gli allievi in ritardo o in uscita anticipata o rientrati da un'assenza senza la competente giustificazione svolgeranno la ricreazione in classe fino a che non giustificheranno il ritardo, l'uscita anticipata o l'assenza.
5. I ritardi, le uscite anticipate e le assenze che non siano per motivi di salute devono ritenersi eventi eccezionali e pertanto devono essere opportunamente motivate dai genitori degli allievi o dagli allievi (se maggiorenni) sul Registro Elettronico. Nel caso in cui gli allievi minorenni non abbiano la giustificazione, il dirigente scolastico o un suo collaboratore ne informeranno la famiglia che sarà tenuta a giustificare l'assenza personalmente o per le vie brevi, fermo restando che la famiglia dovrà comunque giustificare l'assenza o il ritardo tramite il RE. Nel caso in cui la famiglia non sia contattabile l'allievo verrà comunque ammesso in classe.
6. Sono ammesse al massimo due entrate in ritardo al mese, fatti salvi i gravi motivi documentati per visite mediche e i ritardi dovuti a problemi di spostamento in autobus per gli studenti pendolari. Nel caso in cui il tetto venga superato, il docente coordinatore di classe avviserà i genitori e, qualora continuino a persistere entrate in ritardo, verrà scritta una nota sul RE che potrà concorrere ad un provvedimento disciplinare.

7. Gli allievi maggiorenni provvederanno personalmente a giustificare ritardi, le assenze e le uscite, tramite il libretto. Se le giustificazioni non risulteranno accettabili, gli allievi potranno non essere ammessi a scuola e comunque tali comportamenti, se ritenuti non corretti, verranno considerati nella valutazione della condotta

8. Le famiglie saranno tempestivamente informate quando il numero dei ritardi o uscite anticipate o di assenze è rilevante.

9. L’allievo che effettua almeno cinque giorni consecutivi di assenza per malattia anche se interrotti da festività, deve presentare un certificato medico che attesti la guarigione clinica. Tale certificato può essere richiesto dal dirigente scolastico, per motivi particolari, anche per un numero di giorni inferiore a cinque

10. Nell’edificio scolastico non sono ammesse di norma persone estranee alle attività dell’istituzione e a tale scopo le porte devono rimanere chiuse. I collaboratori scolastici comunque, sentite le motivazioni dei visitatori, ne informeranno il Dirigente scolastico o i suoi delegati per avere il permesso di accedere nella scuola.

11. E’ vietata all’interno della scuola ogni forma di pubblicità, a parte quella che riguardi enti ed associazioni “no profit” e comunque su autorizzazione del dirigente scolastico

12. Quando si svolgono le riunioni degli organi collegiali o le assemblee dei genitori, oltre al personale scolastico, potranno entrare nell’edificio solo le persone che hanno diritto a parteciparvi.
13. In caso di problemi di salute dell’alunno durante le ore di lezione, sarà avvisata la famiglia da parte del personale scolastico. Qualora i genitori non siano reperibili verranno presi opportuni provvedimenti a seconda della gravità del caso
14. In caso di infortunio di un allievo, l’insegnante o il personale presenti devono redigere l’apposita dichiarazione d’infortunio, devono informare tempestivamente i genitori e il Dirigente scolastico o un suo sostituto e provvedere eventualmente a far accompagnare l’allievo al pronto soccorso.

Art. 19.bis Patto di corresponsabilità

Il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al *decreto concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, emanato con il DPR 235 del 21 Novembre 2007 stabilisce che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri.

Il patto approvato dal consiglio d’istituto ed allegato al presente verbale viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola e consegnato in forma cartacea ai genitori che sono sprovvisti di collegamento ad internet.
Il patto viene pubblicizzato alle famiglie tramite una opportuna comunicazione del dirigente scolastico e nelle assemblee dei genitori previste all’inizio dell’anno scolastico e s’intende sottoscritto se non viene presentata da parte delle famiglie un esplicito diniego dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione sul sito o sulla consegna del documento cartaceo.
Il patto viene elaborato dal consiglio d’istituto tenendo presenti le proposte dei consigli di classe e del collegio dei docenti e può essere modificato dal consiglio d’istituto stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA STUDENTI

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 20 Generalità ex art 4 D.P.R. 249/98 e successive modifiche ed integrazioni

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 (del D.P.R. 249/98), al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 21 (Irrogazione delle sanzioni disciplinari)

1. I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionali alle mancanze addebitate agli studenti, devono essere tempestive, devono avere una corrispondenza rispetto alle azioni ritenute scorrette e devono comunque avere principalmente una funzione educativa e formativa
2. Gli alunni che non si atterranno al presente regolamento e che terranno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell'istituto, o che provocheranno danni ad oggetti o strutture, incorreranno in provvedimenti disciplinari.

Art 22

Gli studenti che tengono comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

a) scarsa diligenza e puntualità nei doveri scolastici;
b) disturbo lieve durante la lezione;
c) atteggiamenti scorretti;
d) lievi violazioni delle norme di sicurezza
e) utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche;

potranno essere soggetti ai seguenti provvedimenti:

1) richiamo verbale;
2) consegna da svolgere in classe;
3) consegna da svolgere a casa;
4) invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto sorveglianza del docente o del collaboratore scolastico;
5) invito alla riflessione guidata con l'assistenza di un docente;

I provvedimenti precedenti, che non costituiscono sanzioni, possono essere disposti prevalentemente dal docente interessato ma anche dal dirigente scolastico e potranno costituire un precedente per l'irrogazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Art. 23 Violazione norme disciplinari

Nella tabella sottostante sono indicate i principali tipi di violazione, le sanzioni ed i provvedimenti e gli organi competenti alla loro irrogazione

Violazione	Sanzione e provvedimenti	Organo competente
1. Atteggiamenti di disattenzione o disturbo reiterato dell'attività didattica, senza essere caratterizzati da maleducazione o volgarità.	Ammonizione scritta sul registro di classe. Assegnazione di compiti aggiuntivi aventi carattere formativo. Il docente trasmette il registro di classe con l'annotazione scritta al dirigente o a un suo collaboratore entro la fine delle lezioni. Comunicazione alla famiglia	Docente, Dirigente Scolastico
2. Gravi mancanze ai doveri scolastici, irregolarità nelle frequenze o ripetute assenze ingiustificate. Entrate in ritardo ingiustificate (oltre le due al mese ammesse dal presente regolamento)	Convocazione dei genitori e ammonizione scritta previo rapporto scritto sul registro di classe da parte del docente. Avviso ai genitori da parte del docente coordinatore di classe. Ammonizione scritta sul RE ed eventuale provvedimento disciplinare.	Dirigente scolastico o delegato del dirigente. Consiglio di Classe integrato dai rappresentanti dei genitori ed allievi, previa annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente.
3. Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche in classe	Ammonizione scritta sul registro di classe. Il docente trasmette l'ammonizione scritta sul registro di classe al coordinatore di classe, nonché al dirigente o a un suo collaboratore entro la fine delle lezioni. Comunicazione alla famiglia.	Dirigente scolastico o delegato del dirigente

	Dopo due violazioni, provvedimento disciplinare con eventuale sospensione dalle lezioni.	Consiglio di Classe integrato dai rappresentanti dei genitori ed allievi, previa annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente.
4. Atti di violazione della civile convivenza, caratterizzati da maleducazione e volgarità, disturbo continuato della lezione, atti di bullismo o cyberbullismo o di violenza, danni al patrimonio della scuola. Manipolazione del registro di classe. Falsificazione firma dei genitori.	Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni. Eventuale risarcimento del danno. Comunicazione alla famiglia	Consiglio di Classe integrato dai rappresentanti dei genitori ed allievi, previa annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente o segnalazione scritta di chiunque abbia interesse.
5. Nei casi di recidiva del punto precedente Atti dì violenza o vandalismo o bullismo e cyberbullismo gravi o atteggiamenti irrispettosi o / e gravemente offensivi nei confronti del personale sia docente che amministrativo tecnico e ausiliario o dei compagni, nonché mancato rispetto delle prescritte norme di sicurezza, che possano compromettere la propria e l'altrui incolumità, che avvengano in qualunque momento e luogo previsti dalla attività scolastica. Atti di bullismo di particolare gravità	Sospensione da 6 fino a 15 giorni a seconda della gravità. Risarcimento del danno. Comunicazione alla famiglia	Consiglio di Classe integrato dai rappresentanti dei genitori ed allievi previa annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente o segnalazione scritta di chiunque abbia interesse

5 bis. Atti vandalici senza che la famiglia e/o l'allievo abbiano risarcito convenientemente l'istituzione scolastica o comunque le parti danneggiate	Allontanamento dalle lezioni dell'allievo se fuori dall'obbligo scolastico fino a che la famiglia o l'allievo non abbiano convenientemente risarcito l'istituzione scolastica o le parti danneggiate. Vengono escluse le famiglie che presentano un attestazione della ASL relative a difficoltà economiche o attestazione ISEE	Consiglio d'Istituto
6. Atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio d' Istituto - Comunicazione alla famiglia. Contatti con i servizi sociali Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.	Consiglio d'Istituto previa annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente o segnalazione scritta di chiunque abbia interesse

7. nei casi di recidiva di atti di cui al punto precedente, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Comunicazione alla famiglia. Contatti con i servizi sociali Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Consiglio d'Istituto previa annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente o segnalazione scritta di chiunque abbia interesse

Art 24

Prima di decidere l'eventuale sanzione, gli organi competenti dovranno ascoltare le ragioni

dell'allievo che ha commesso le violazioni nel seguente modo:
Per le mancanze di cui all'art 22 l'allievo dovrà comunicare verbalmente le proprie ragioni prevalentemente al docente o, su sua esplicita richiesta, al dirigente scolastico
Per le mancanze di cui ai punti 1 e 2 della tabella dell'art. 23, l'allievo dovrà esporre verbalmente le proprie ragioni al dirigente scolastico o a un suo collaboratore
Per le violazioni di cui ai punti 3,4,5,6 della tabella dell'art.23 oltre all'esposizione verbale delle ragioni dell'allievo al dirigente scolastico o a un suo collaboratore, è opportuna, se l'allievo è minorenne una memoria scritta da parte del genitore o tutore dell'allievo contenente la versione dell'allievo sui fatti. Tale comunicazione va consegnata al dirigente entro due giorni dall'avvenuta conoscenza della violazione da parte del genitore
In ogni caso il genitore /tutore dell'allievo o l'allievo stesso potranno sempre presentare delle memorie scritte
Nel caso in cui il genitore/ tutore o l'allievo non presentino nessuna memoria nei tempi prescritti, gli organi competenti emaneranno comunque le loro decisioni

Art. 25

Nel caso in cui la violazione non sia esplicitamente indicata nella tabella, gli organi competenti individueranno la mancanza disciplinare presente nella tabella che più si avvicini a quella commessa ed applicheranno di conseguenza la sanzione corrispondente. Gli organi competenti potranno, altresì, irrogare sanzioni non previste nella tabella se il tipo di mancanza disciplinare e i relativi comportamenti da modificare rientrino in casistiche particolari, non previste dalla tabella stessa.

Art. 26 Estensione delle sanzioni

1. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.
2. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e/o risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico

Art. 27 Sanzioni alternative

Il Consiglio di Classe deve offrire allo studente, compatibilmente alla sua età ed alla sua maturità, la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali: a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca o sistemazione dei laboratori; d) attività di volontariato.

Per tali attività è vincolante l'autorizzazione dei genitori in forma scritta, se gli allievi sono minorenni, o il loro consenso scritto, se maggiorenni.

Art. 28 Sospensione della sanzione e recidiva

L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può quindi sospendere la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.

Art 29 (danni al patrimonio)

Se viene arrecato dagli studenti danno al patrimonio della scuola che non sia ascrivibile esclusivamente all'amministrazione scolastica o a i suoi dipendenti (culpa in vigilando)

a) I genitori dell'allievo o allievi responsabili dovranno provvedere al risarcimento mediante versamento sul c/c postale o bancario intestato alla scuola;
b) nel caso sia accertata l'intenzionalità si procederà con le norme di cui agli articoli 26 e 27;
c) nel caso non ci sia un responsabile dichiarato o il colpevole non venga colto in flagrante tutti i genitori degli allievi (o gli allievi stessi se maggiorenni) potenzialmente in grado di compiere il danno dovranno fornire in parti eguali il risarcimento;
d) La stima dei beni danneggiati verrà valutata sulla base del valore assegnato nell'inventario o in mancanza secondo il loro valore commerciale

Art 30 (Commissione di garanzia)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno.
2. L'organo di garanzia interno è composto dal dirigente scolastico o da un suo sostituto in caso di assenza o impedimento che lo presiede, da un rappresentante dei genitori ed un rappresentante degli studenti eletti e da un docente designato dal consiglio d'istituto.
3. L'organo si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta con convocazione scritta da parte del dirigente scolastico e decide sul ricorso entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Le sedute dell'organo di garanzia sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
5. Le decisioni vengono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente
6. Le riunioni verranno verbalizzate dal docente presente nel comitato di garanzia
7. Nel caso in cui siano coinvolti nel procedimento disciplinare il genitore o l'allievo/a che fanno parte del comitato di garanzia, questi non potranno far parte dell'organo

limitatamente alle operazioni e delibere concernente il figlio del genitore o l'allievo coinvolti nel procedimento disciplinare. Il genitore e l'allievo saranno sostituiti dai primi genitori o allievi non eletti, mentre il docente sarà sostituito dall' insegnante più anziano d'età in servizio presso la scuola e non coinvolto nel procedimento disciplinare. Il dirigente scolastico sarà sostituito dal collaboratore vicario se non coinvolto nel provvedimento disciplinare o dall' insegnante più anziano d'età in servizio presso la scuola e non coinvolto nel procedimento disciplinare. In questo ultimo caso l'insegnante più anziano d'età sarà anche il presidente della commissione

8. Il ricorso va intestato al dirigente scolastico come presidente della commissione di garanzia ed in esso vanno obbligatoriamente indicati: nome e cognome dell'allievo che ha commesso la violazione, nome e cognome del genitore; oggetto del ricorso; riferimento alla sanzione applicata; motivazioni inficianti il dispositivo di applicazione della sanzione; data e firma del genitore.
Il ricorso sospende l'esecuzione della sanzione solo se viene presentato prima della data prevista per detta esecuzione, fermo restando il tempo massimo di quindici giorni per la sua presentazione.
Nel caso in cui il ricorso venga presentato dopo l'inizio dell'esecuzione della sanzione e venga accolto dalla commissione di garanzia, verranno annullati i possibili effetti della sanzione e, quando possibile la sanzione stessa o una parte di essa.

9. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto degli studenti e studentesse della scuola secondaria (DPR 249/98 e successive modifiche ed integrazioni).
10. L' organo di garanzia relativamente alle componenti elettive ed alla componente docenti, rimane in carica al massimo per un triennio e comunque viene rinnovato dopo il rinnovo triennale del consiglio d'istituto

Art 31 ex art. 5 D.P.R. 249/98 (impugnazioni organo regionale)

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
3. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
5. L'organo di garanzia di cui al comma 1 resta in carica per due anni scolastici

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
SEZIONE- PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.
La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, inoltre, accanto al bullismo un aumento del fenomeno del cyber bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall' anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.
La scuola, nell' ambito dell'educazione alla legalità e all' uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme
.

Art. 32
Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
Art. 33
Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale)
Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
Art. 34
Il cyber bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.
Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
Art. 35

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano);
Gli studenti si impegnano a contrastare l' hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile;
In linea con l'art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "No hatespeech movement" del Consiglio d' Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio;
Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all' edificio e all' orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa…), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima;
Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all' interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all' interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all' interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
I rappresentanti degli organi collegiali degli studenti, eletti negli organi collegiali d' istituto o nella consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione e la sana competizione (progetti di solidarietà e creatività);
Gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti

Art. 36
I genitori devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo; devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli; devono vigilare sull' uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti(dovrebbero allettarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità; devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
Art. 37
L' istituto è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio;
Il dirigente scolastico individua un referente del bullismo e del cyberbullismo;
prevede all' interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata; favorisce la discussione all' interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del

bullismo e cyber bullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all' esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 38
Il referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia… per realizzare un progetto di prevenzione;
cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet la"Safer Internet Day."
Art. 39
Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
Art. 40
Il consiglio di classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all' approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all' interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
Art. 41
Il docente intraprende azioni che favoriscono l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet; valorizza nell' attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe.

Art. 42
La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all' interno dell'istituto. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure: elaborazione di questionari, giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo, supervisione nell' intervallo, incontri tra insegnanti e genitori, istituzione di una giornata a tema antibullismo/anticyberbullismo , visione films attinenti alla tematica in oggetto.
MANCANZE DISCIPLINARI
Art. 43
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO
La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.
RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO
Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.
Denigrazione: pubblicazione all' interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet…. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
Outing estorto: registrazione delle confidenze- raccolte all' interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all' interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.
Sexsting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 44
La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato.
I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto dal presente regolamento dall'articolo 20 all'articolo 31 emanato in conformità del d.p.r.24 giugno 1998 n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235;
Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo e verranno convenientemente sanzionate

TITOLO IV° (gite scolastiche e visite guidate)

PREMESSA

I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese quali strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola.
Viaggi e visite sono realizzati secondo criteri definiti dal collegio dei docenti in sede di programmazione e dal consiglio di istituto (art. 10, comma 3, lettera e d.lgs. n. 297/1994).
La circolare n. 291/1992 permette l'identificazione di quattro fondamentali tipologie di attività esperibili:
1. *viaggi di integrazione culturale:* hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;
2. *viaggi di integrazione del/a preparazione di indirizzo:* sono finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto. Vi rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre o altre esibizioni artistiche, le esercitazioni didattiche in mare, i tirocini turistici, ecc.;
3. *viaggi connessi ad attività sportive:* comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, settimane bianche, campi-scuola);
4. *visite guidate:* si effettuano nell'arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc.
Al riguardo il D.M. n. 507/1997, poi modificato dal D.M. n. 375/1999, stabilisce che l'ingresso è gratuito per cittadini europei che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per cittadini europei di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà. Per gruppi e comitive di studenti delle scuole italiane accompagnati da insegnanti, previa prenotazione e nei limiti del contingente prestabilito dal capo di istituto l'ingresso avviene a titolo gratuito.
Tranne che le visite occasionali della durata di un solo giorno, tutte le altre attività esigono

una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico, per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.
Sin dal 1996 (cm 623/1996) è stato chiarito che la gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, in Italia o all'Estero, rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche, che non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva.
L'entrata in vigore a decorrere dal 1 settembre 2000 del d.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull'autonomia scolastica, che all'articolo 14, comma 6, abolisce tutte le autorizzazioni e approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole) ed ancor più il nuovo assetto dell'amministrazione scolastica di cui al D.P.R. 347/2000, hanno configurato la definitiva e totale *autonomia* alle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite guidate di istruzione.
I minuziosi suggerimenti recati da circolari ministeriali in tema di viaggi, pertanto, non hanno più alcun carattere vincolante sul piano dei rapporti funzionali-gerarchici tra scuole ed amministrazione scolastica centrale o periferica.
Essi, piuttosto, conservano la natura di tracce o suggerimenti operativi, che è consigliabile semmai tenere presente in relazione alle potenziali responsabilità connesse a eventi accidentali dannosi.
Tali suggerimenti riguardano *i destinatari* delle attività, la *durata* dei viaggi, la scelta delle *località di destinazione,* le *procedure di autorizzazione* e gli *organi competenti,* i *docenti accompagnatori,* la scelta del *mezzo di trasporto* e della *ditta incaricata,* le *assicurazioni* contro gli infortuni, la *documentazione* da acquisire e conservare.
Nel presente regolamento sono previsti i seguenti articoli:

Art. 45 (viaggi d'istruzione)

1. E' opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi di alta stagione turistica;
2. E' opportuno prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età;
3. E' possibile, in determinate circostanze, far partecipare i genitori il personale ATA ed i figli di accompagnatori (con oneri finanziari a loro esclusivo carico);
4. E' obbligatorio acquisire il consenso scritto per gli studenti minorenni;
5. E' obbligatorio assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi coinvolte tranne il caso in cui i viaggi d'istruzione siano particolarmente significativi per la formazione degli allievi

L'istituzione scolastica proporrà alle famiglie una serie di viaggi e visite d'istruzione coerenti con il piano dell'offerta formativa. L'ufficio di presidenza chiederà dei preventivi di massima per ciascuna iniziativa proposta. Tale piano va presentato di norma entro il mese di ottobre. Le famiglie saranno libere di scegliere le iniziative di maggiore gradimento. Se la partecipazione degli allievi sarà almeno quella minima prevista dal regolamento, tale proposta verrà inserita nel P.O.F. e l'ufficio di presidenza inviterà i genitori a versare, tramite conto corrente postale o bancario, contestualmente ed individualmente un anticipo. Tale fase dovrà concludersi di norma entro il mese di novembre. Successivamente la scuola potrà organizzare i viaggi d'istruzione secondo le norme del regolamento di contabilità e comunicare successivamente alle famiglie il saldo da versare.

6. Di norma le somme versate non saranno restituite. Tuttavia, nel caso in cui gli allievi non possano partecipare ad uno o più iniziative per gravi e certificati motivi, la scuola rimborserà le famiglie al termine delle attività didattiche una somma che sarà pari alla quota restituita dall' ente che si è occupato dell'organizzazione del viaggio se la scuola ha già versato l'importo all'ente e l'intera quota se tale operazione non è stata effettuata dall'istituzione scolastica

7. L'istituzione scolastica terrà conto delle situazioni familiari ai fini del pagamento dei contributi per le visite ed i viaggi d'istruzione con apposito regolamento che provvederà ad elaborare la giunta esecutiva

8. L' Istituto, coerentemente con il programma annuale, può finanziare in parte le spese solo se i viaggi d'istruzione siano parte integrante dei progetti previsti dal Piano di offerta formativa. Le stesse possono essere coperte con contribuzioni di Enti terzi e soprattutto con quote versate dai partecipanti;
9. La scuola può pagare una parte delle spese per allievi appartenenti a famiglie che documentino uno stato di particolare disagio economico;
10. E' necessario, di norma, prevedere un docente accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap. In ogni caso un docente può accompagnare, al massimo, venti alunni.
11. La durata del viaggio, di norma, non può superare i sette giorni, tranne che per scambi di classi con paesi esteri (di preferenza con paesi della comunità europea).

Art. 46 (organizzazione viaggi d'istruzione)

1. Durante i viaggi d'istruzione è opportuno evitare spostamenti nelle ore notturne tranne che per spostamenti effettuati in treno o in aereo;
2. L'agenzia di viaggi deve essere in possesso di licenza di categoria A-B, e la ditta di autotrasporto deve produrre un'analitica e nutrita documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all'automezzo usato per verificarne documentalmente l'affidabilità;

3. E' necessaria la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere e l'obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
4. E' necessario che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art 47 (visite guidate)

1. Le visite guidate devono essere organizzate coerentemente con il Progetto di Offerta Formativa e solo eccezionalmente e con adeguate motivazioni possono essere permesse dal Dirigente scolastico sentiti gli organi collegiali competenti.
2. Le spese per tali attività (costi dei mezzi di trasporto, delle guide, delle entrate ai musei ecc.) possono essere in parte erogate dall'Istituzione scolastica compatibilmente con il bilancio dell'Istituto.

TITOLO V° (Organizzazione scolastica)

Art 48 (Accesso ai documenti amministrativi)

La legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce il diritto di accesso alla documentazione amministrativa a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Art 49 Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. (Decreto n. 60 del 10 gennaio 1996)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione autolimitativa, dall'Amministrazione per le procedure stesse;
c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali;
d) documenti relativi alla salute delle persone;
e) f) *(omissis)*

Art. 50 - Differimento

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi
2. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, le offerte sono accessibili ai partecipanti, dopo la conclusione del procedimento, salvo brevetti e casi analoghi protetti.

art 51 - Accesso ai documenti scolastic*i (*O.M. 290/2001)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7.8.1990, n.241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, ne trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n. 51/97 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25.11.1996).
4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie conformi con rimborso del costo della produzione: euro 0,26 da 1 a 2 copie, euro 0,52 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà

di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.

Art. 52 (Utilizzo laboratori e funzionamento biblioteche)

1) Le aule speciali e i laboratori sono affidate dal Dirigente scolastico, di norma, ad uno o più responsabili nominati annualmente.

.

2) Le biblioteche scolastiche saranno affidate, ciascuna ad un docente del plesso
5) I docenti bibliotecari dovranno tenere aggiornato l'inventano, stabilire un orario per permettere agli allievi ed ai docenti di usufruire del servizio; tenere aggiornato l'apposito registro dei prestiti; proporre al Dirigente Scolastico, sentita l'utenza, l'acquisto dei libri più richiesti e didatticamente validi e l'acquisto di opere particolarmente significative.
6) I libri potranno essere dati in prestito al massimo per due mesi e devono essere comunque restituiti entro la fine del mese di maggio.
7) L'uso della biblioteca avviene sotto la guida dei docenti, sia per le operazioni del prestito sia per la permanenza in sala lettura.
8) Le aule speciali ed i laboratori se non sono utilizzate dai docenti delle relative discipline, possono essere sfruttate dagli insegnanti di sostegno che avranno cura di sistemare in maniera opportuna il proprio materiale didattico.
9) (uso delle fotocopiatrici)
    a) Per razionalizzare il servizio delle fotocopiatrici, i docenti faranno la richiesta ai collaboratori scolastici indicando il numero di fotocopie, nel rispetto della normativa sul diritto d' autore, su un registro predisposto allo scopo. Un collaboratore scolastico sarà responsabile della tenuta del registro
    b) I docenti riceveranno le fotocopie entro la prima ora del giorno successivo alla richiesta, a meno che la richiesta non sia urgente
    c) Se il numero di fotocopie è notevole bisognerà avere l'autorizzazione del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori o dei responsabili di plesso
    d) Gli allievi potranno fare delle fotocopie, ad uso didattico solo su autorizzazione di un docente

Art 53 (Divieto di fumo)

In tutti i locali e pertinenze della scuola è **vietato fumare** ai sensi della normativa vigente

Art. 54 (Sicurezza)

Il Dirigente scolastico ha gli obblighi previsti dalla normativa attuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La scuola deve sostenere e realizzare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento di una cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'assegnazione di compiti specifici al personale , alla sistemazione di un adeguata cartellonistica in tutti i locali, alla istituzione di corsi di aggiornamento che coinvolgano tutto il personale e gli allievi , alla sistematica applicazione delle norme di legge , ma soprattutto attraverso il coinvolgimento nel processo formativo di tutto il personale affinché l'applicazione delle norme sulla sicurezza diventi una consuetudine . In questa ottica verranno effettuate le esercitazioni previste dalla legge, l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, la nomina di collaboratori per la sicurezza.
Gli allievi e il personale scolastico devono essere informati sulle misure di sicurezza, sui comportamenti da seguire, sia in situazione normali che di pericolo. A tale scopo in tutte le aule deve essere presente ed evidente il percorso da seguire per uscire dall'edificio e le norme di comportamento da adottare

Art 55 Uso locali ed attrezzature

Come da normativa vigente

Art 56 (premi e concorsi)

1. Il personale o allievi vincitori di concorsi di natura didattica a cui ha aderito l'istituzione scolastica verranno premiati con la metà dell'eventuale vincita, se le opere vengono eseguite al di fuori del normale orario scolastico mentre la rimanente metà sarà a disposizione dell'istituzione scolastica senza destinazione d'uso

2. Se il personale è vincitore di concorsi di natura didattica a cui ha aderito l'istituzione scolastica, e se le attività sono svolte durante le normali attività didattiche, metà dell'eventuale premio sarà a disposizione dell'istituzione scolastica senza destinazione d'uso, e per l'altra metà servirà all'acquisto di materiali e sussidi didattici per la classe/i di appartenenza del personale

3. Se gli allievi o la classe sono vincitori di concorsi di natura didattica a cui ha aderito l'istituzione scolastica, e se le attività sono svolte durante le normali attività didattiche, il premio sarà a disposizione della classe di appartenenza degli allievi per l'acquisto di materiali e sussidi didattici

Art. 57
La scuola può concedere sovvenzioni, provvidenze o comodati d'uso alle famiglie degli allievi o direttamente agli allievi sulla base di un bando che verrà predisposto dal dirigente scolastico. Tale bando dovrà predisporre una graduatoria tenendo conto esclusivamente dell'Indice di Stato Economico Equivalente (I.S.E.E.)

Art. 58
Le famiglie che abbiano versato alla scuola il contributo volontario annuale, la cui entità è stabilita dal consiglio d'Istituto, hanno diritto durante l'anno scolastico ad avere un trattamento speciale, come sconti o esenzioni, relativamente a corsi ed iniziative onerose organizzate dalla scuola; gli allievi avranno inoltre la precedenza alla partecipazione a talune attività come i progetti europei.

TITOLO VI (Norme transitorie e finali)

Art. 59
Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti quelli precedenti.
Art. 60
Dopo la sua approvazione il presente regolamento sarà trasmesso agli enti locali competenti
Art. 61
Dopo la sua approvazione il presente regolamento sarà affisso all'albo di ogni plesso e sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 18/09/2025

Il dirigente scolastico

Luisa Filippini

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
I.S.I.S "R. DEL ROSSO- G. DA VERRAZZANO"

Il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con il DPR 235 del 21 Novembre 2007 stabilisce che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri.
Il regolamento di istituto disciplina le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto.
Tale collaborazione si svolge nel rispetto delle regole di vita sociale, nell'adoperarsi per attuare le condizioni favorevoli per la crescita umana e culturale degli studenti.
Per promuovere in sinergia tale patto è necessario condividere alcune regole essenziali nella vita scolastica con responsabilità di ciascuno nell'uso degli ambienti e delle attrezzature, nella consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri.
Considerata l'attuale situazione pandemica le famiglie degli studenti e gli studenti maggiorenni dovranno collaborare per la riduzione del contagio e a tale scopo i genitori degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni dichiarano

1) Di essere a conoscenza che i figli/ lo studente maggiorenne non possono fare ingresso o permanere nei locali della Scuola e deve dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, malessere,);
2) Di essere a conoscenza che i figli/ lo studente maggiorenne assumono l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro Dirigente Scolastico nel fare accesso nell'Istituto Scolastico (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene secondo il Protocollo di Sicurezza adottato dalla Scuola)

Oltre a quanto descritto in precedenza

GLI STUDENTI

Gli studenti hanno diritto a quanto stabilito dalle norme attualmente in vigore ed in particolare:

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e che garantisca la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.
2. ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica
3. ad iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, con l'attivazione degli interventi didattici previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle attività per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico

Gli studenti sono tenuti a conoscere le norme attualmente in vigore che Li riguardino direttamente ed in particolare i regolamenti dell'istituzione scolastica. Essi devono, in particolare

1. frequentare regolarmente le lezioni, rispettandone gli orari, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Perciò i ritardi e/o le uscite anticipate avranno carattere di eccezionalità e saranno tempestivamente giustificate con le modalità previste dal regolamento di Istituto.
2. mantenere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, osservando le disposizioni organizzative di sicurezza dettate dall'apposito regolamento.
3. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, avere la massima cura nell' uso delle aule e degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. Eventuali danni arrecati agli ambienti scolastici e alle sue strutture didattiche e scientifiche saranno oggetto di azione di rivalsa nei confronti dei responsabili in conformità alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto.

4. non utilizzare a scuola telefoni cellulari per tutta la durata delle attività scolastiche. Le famiglie possono in ogni momento prendere contatto con la scuola per eventuali comunicazioni urgenti dirette agli alunni. Gli studenti, per motivi di salute, possono rivolgersi agli addetti ai centralini per comunicare con le famiglie. Il cellulare, pertanto, se introdotto a scuola, deve essere tenuto rigorosamente spento e riposto nello zaino. La scuola non può rispondere di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di oggetti o strumenti non richiesti dall'attività didattica.
   (cfr Decalogo delle linee guida emanate nella C.M. 15 marzo 2007)

I GENITORI

I genitori sono invitati, quali soggetti - e non semplici utenti - del progetto educativo della scuola, ad una partecipazione attiva alla vita scolastica, conoscere le principali norme che regolano la vita scolastica con particolare riferimento ai regolamenti d'istituto. Essi in particolare concorrono al processo educativo attraverso:

1. la vigilanza sulla regolare frequenza scolastica dei figli, sul rispetto da parte degli studenti degli orari delle lezioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento di Istituto, sulla correttezza dei loro comportamenti.
2. la collaborazione con la scuola, attraverso i propri rappresentanti, nell'individuare le linee educative in caso si renda necessario irrogare sanzioni disciplinari per gravi mancanze, così come previsto dal Regolamento di istituto.
3. un regolare rapporto di dialogo con i docenti in ordine al percorso scolastico degli allievi, utilizzando, tra le varie forme di comunicazione scuola e famiglia proposte dalla scuola, quelle più rispondenti alle proprie necessità.
4. l'impegno, qualora vengano avvisati del non soddisfacente rendimento della classe, a collaborare con gli insegnanti per motivare gli alunni, dando ai figli il necessario supporto.
5. I genitori sono responsabili in solido per i danni provocati dai propri figli

All'interno degli Organi Collegiali i genitori hanno il diritto/dovere di esporre le loro proposte, di confrontarle con le altre componenti e di agevolare la realizzazione di quelle che vengono approvate

PERSONALE DOCENTE

I docenti collaborano con le famiglie per favorire il successo formativo di tutti gli alunni con le modalità e gli strumenti individuati nel PTOF.

Compiti e funzioni del personale docente sono definiti dalla normativa vigente, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, dal contratto integrativo d'istituto e dalla normativa interna. In particolare i docenti sono tenuti a:

1. prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza; ove accertino situazioni di pericolo o riscontrino eventuali danni, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

2. comunicare preventivamente i criteri di valutazione e gli esiti delle valutazioni, secondo le modalità concordate dai consigli di classe, individuando le forme più opportune di comunicazione, per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data
3. non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro ed utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali solo con preventiva autorizzazione.
4. compilare i registri elettronici in ogni loro parte e qualora il sistema telematico non lo permetta, a riempire i registri cartacei e custodirli nel cassetto personale a disposizione della presidenza. I dati dei registri cartacei vanno poi inseriti nel registro elettronico

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica della cooperazione scuola/famiglia.

I Genitori	Lo/a Studente/ssa	Il Dirigente Scolastico
_____	_____	_____